

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ivano Cescon

corso mazzini, 118 - cap 31044

telefono 0423/6171 s.p.

fax 0423/617260 (palazzo municipale)

fax 0423/617410 (loggia dei grani)

c.f. o p. iva 00471230268



**città di
montebelluna**

provincia di treviso



NORME PER LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE



Ambito di applicazione

L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni *"potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite"*, e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *"La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione"*.

Il presente regolamento disciplina le norme procedurali per l'insediamento nel territorio comunale delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- legge regionale: la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*, come modificata da ultimo dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27;
- D.Lgs. 59/2010: il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"*;
- D.P.R. 235/2001: il decreto Presidente Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 *"Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati"*;
- TULPS: il regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 *"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"*;
- D.M. 564/92: il decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564 *"Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"*;
- D.Lgs. 159/2011: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- D.P.R. 227/2011: il decreto Presidente Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

Articolo 2 Esercizi di somministrazione in zone non soggette a tutela

1. Allo stato attuale questo Comune, valutati i principi dettati dagli articoli 8, comma 1 lettera h), e 64, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nonché alla luce delle specifiche discipline normative intese alla liberalizzazione delle attività economiche (di cui all'articolo 31, comma 2, e all'articolo 34 del D.L. 201/2011, all'articolo 1 del D.L. 1/2012, all'articolo 12 del D.L. 5/2012), ritiene di non fissare alcun divieto o limitazione all'insediamento ed esercizio nel territorio comunale di attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale, e conseguentemente non individua sul territorio comunale alcuna zona da assoggettare a tutela con apposita programmazione comunale ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale medesima per la sussistenza di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010.
2. Fermo restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, rimane comunque in capo all'Amministrazione comunale la facoltà di adottare, ai sensi del succitato articolo 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010, limitatamente ad eventuali zone del territorio da sottoporre a tutela, specifici provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

3. L'apertura (anche a carattere stagionale), l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione, nonché il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla presentazione di apposita segnalazione di inizio attività.
4. La SCIA deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante, quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di *"cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"* (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) i dati relativi all'ubicazione e alla superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 - d) la dichiarazione attestante la conformità dei locali alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso e di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92, e, in particolare, il possesso delle prescritte abilitazioni in materia;
 - e) la dichiarazione dalla quale si evince che l'attività verrà svolta in ottemperanza alla vigente normativa in materia di impatto acustico, debitamente corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4 del D.P.R. 227/2011, oppure, in alternativa, dalla documentazione previsionale di impatto acustico prevista dall'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

La SCIA deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal richiedente nei termini di legge.

5. Nei casi di assenza dei dati o della documentazione essenziali suindicati, il responsabile del procedimento comunica al soggetto interessato, per il tramite del SUAP, l'inammissibilità e l'inefficacia della stessa, nonché il divieto di prosecuzione della relativa attività.
6. Nei casi di parziale carenza della documentazione presentata, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA notifica al segnalante la necessità di conformazione fissando a tal fine un congruo termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la regolarizzazione della stessa.
Dalla data di presentazione della documentazione a conformazione dell'attività, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il controllo della stessa da parte del responsabile del procedimento.
Nel caso di mancata conformazione o di conformazione non corretta o incompleta, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività (chiusura dell'attività) e lo trasmette al segnalante precisando che l'attività potrà essere iniziata solo a seguito della presentazione di una nuova SCIA, debitamente predisposta.
7. È assoggettata a SCIA anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata da associazioni e circoli – sia affiliati che non – di cui all'articolo 2 della legge regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 235/2001; per tale attività non sussiste l'obbligo del possesso del requisito professionale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale, anche nel caso in cui l'attività sia affidata in gestione a terzi.

Articolo 3 Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla presentazione di apposita SCIA.
La SCIA deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante, quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4 della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di *"cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"* (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e gli impianti, nonché la superficie di somministrazione. Diversamente, dovranno essere puntualmente segnalate le modifiche apportate con l'apposito modello, e allegando la documentazione tecnica e certificativa prevista nello stesso;
 - d) dichiarazione di aver presentato all'ULSS la SCIA di aggiornamento della registrazione sanitaria;
 - e) dichiarazione dalla quale si evincono gli estremi di stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda commerciale, o relativa attestazione del notaio.



2. In ogni caso, decade dal diritto di esercitare l'attività il subentrante che non inizi l'attività entro il termine di dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto di cessione in gestione o titolarità della corrispondente azienda o ramo d'azienda commerciale.
3. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività, comunque entro il termine di dodici mesi dalla data del trasferimento, solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita SCIA. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune, con apposita comunicazione, dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Nel caso di subingresso del proprietario dell'esercizio di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale, ai fini dell'inizio della relativa attività, lo stesso deve presentare apposita SCIA. Qualora il proprietario non segnali l'inizio dell'attività, deve comunque provvedere, entro il termine di dodici mesi dalla data di cessazione della precedente gestione, pena la decadenza dal diritto di subentrare, al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne comunque notizia al Comune, con apposita comunicazione.
5. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.
6. Ferme restando le disposizioni dei commi precedenti e dell'articolo 15 della legge regionale, il subentrante per causa di morte, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, ha comunque facoltà di continuare l'attività del dante causa, a titolo provvisorio e per non più di dodici mesi dall'apertura della successione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, dandone immediata comunicazione per il tramite del SUAP. Una volta chiusa la successione ereditaria, il soggetto avente titolo per l'esercizio dell'attività deve presentare apposita SCIA per subingresso ai sensi del precedente primo comma.
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, considerato che l'azienda è un *'bene'*, la stessa è trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge medesima in capo al proprietario; diversamente per l'esercizio dell'attività è indispensabile il possesso dei requisiti medesimi.
8. I termini previsti dal presente articolo possono essere prorogati su motivata richiesta dell'interessato da presentarsi preventivamente alla relativa scadenza.

Articolo 4

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande – Modalità e procedure

1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale è soggetto a presentazione di apposita segnalazione certificata. La SCIA deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre alle generalità del segnalante, quanto segue:
 - a) la dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale, in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Il segnalante deve dichiarare, altresì l'assenza delle condizioni ostative anche degli articoli 11, 92 e 131 del TULPS;
 - b) la dichiarazione attestante l'insussistenza di *"cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"* (antimafia) in capo al segnalante nonché ai soggetti indicati all'articolo 85, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 159/2011;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento;
 - e) la dichiarazione dell'agibilità dei locali sede dell'attività temporanea o, in alternativa, delle strutture provvisorie eventualmente installate a tal fine;
 - f) dichiarazione di aver presentato all'ULSS la SCIA di registrazione sanitaria;
 - g) *(in caso di occupazione suolo pubblico)* di essere in possesso della concessione comunale.
2. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il periodo di effettivo svolgimento della manifestazione, non può avere durata superiore a quindici giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
3. L'esercizio di detta attività deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose;

4. Nel caso di associazioni, comitati, gruppi o altri organismi collettivi, in allegato alla SCIA di cui al comma 1 deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
5. L'attività temporanea di cui trattasi, anche priva di qualsivoglia attività spettacolistica o di intrattenimento, è avviata previa presentazione della succitata SCIA corredata da una sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, nonché da una planimetria dell'area interessata.
Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico responsabile dell'attività dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che l'organizzatore non lo ritenga opportuno.
Per i locali/strutture ed i relativi impianti/attrezzature la documentazione tecnico-certificativa di corretto montaggio e di conformità deve essere trasmessa al Comune – prima dell'inizio della manifestazione, a mezzo PEC – nonché messa a disposizione degli organi di vigilanza unitamente a copia della SCIA e dell'allegata documentazione già presentata.
6. Qualora l'attività di cui al comma 1 non preveda congiuntamente attività di pubblico spettacolo o trattenimento, non è prevista la verifica di cui all'articolo 80 del TULPS.
7. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad attività di pubblico spettacolo o trattenimento in locali/strutture con capienza inferiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 2, del R.D. 635/1940 (Regolamento esecuzione del TULPS) circa la rispondenza dei locali/strutture e degli impianti alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996, per lo svolgimento dello spettacolo/trattenimento deve essere presentata apposita SCIA a firma del soggetto organizzatore, dalla quale si evince quanto segue:
 - che verranno puntualmente ottemperate le prescrizioni impartite dal tecnico incaricato, contenute in allegata relazione tecnica progettuale;
 - che per i locali/strutture ed i relativi impianti/attrezzature verrà messa a disposizione degli organi di vigilanza la relativa documentazione tecnico-certificativa acquisita dal tecnico incaricato;
 - che amplificatori, altoparlanti e microfoni saranno tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
 - che l'esercizio di detta attività verrà svolto in ottemperanza alla vigente normativa in materia di diritti SIAE;
 - che per tutta la durata dell'evento saranno predisposte e adottate tutte le precauzioni, le cautele e gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità dei presenti.
8. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia svolta congiuntamente ad una manifestazione che prevede attività di pubblico spettacolo o trattenimento in locali/strutture con capienza superiore a 200 persone, per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 141, comma 1, del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del TULPS) circa la rispondenza dei locali/strutture e degli impianti alle regole tecniche di cui D.M. 19 agosto 1996, deve essere presentata, almeno 30 giorni prima della manifestazione, apposita domanda per il rilascio della licenza di cui all'articolo 68 del TULPS, debitamente corredata dalla documentazione necessaria per la verifica di cui all'articolo 80 TULPS, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
9. Le attività di *'somministrazione'* svolte in forma occasionale e completamente gratuite su area pubblica o aperta al pubblico, a cielo aperto e senza installazione di strutture atte a servizio del pubblico, effettuate in concomitanza di iniziative o eventi organizzati da enti, associazioni, comitati, ecc., non sono soggette a SCIA ma a preventiva comunicazione al Comune ed al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di occupazione di suolo pubblico. Tale attività deve essere effettuata a cura e per iniziativa degli organizzatori dell'evento. I prodotti somministrabili dovranno essere riconducibili esclusivamente ad assaggi e non ad intere porzioni di pasti.
Qualora, invece, fossero installate a tal fine specifiche strutture/attrezzature, dovranno essere attuate le modalità di cui all'ultimo periodo del precedente comma 5.
10. Non sono soggette alla presentazione della SCIA di cui al comma 1 le feste di carattere privato, che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo locandine o comunicate a mezzo giornali, manifesti, internet, *'social networks'* o qualsivoglia mezzi di diffusione o promozione, e a condizione che non siano destinate, seppur in presenza di invito, ad un'indifferenziata generalità di soggetti.



Articolo 5

Orari delle attività di somministrazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 223/2006, gli esercenti possono liberamente determinare gli orari di apertura e chiusura delle proprie attività senza obbligo di rispetto di alcuna fascia oraria.
2. Aderendo alle finalità di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione amministrativa poste in essere dal D.L. 201/2011, dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012, i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono esentati dall'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato ed ogni eventuale modifica dello stesso. Permane, invece, in capo agli stessi l'obbligo di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
La modifica dell'orario comporta il preventivo aggiornamento di detto cartello.
L'eventuale modifica sporadica o del tutto eccezionale dell'orario comporta l'esposizione al pubblico di un apposito avviso che ne esplicita i termini di effettuazione per la specifica occasione.
3. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, nonché della protezione della salute umana, il Sindaco, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, può stabilire limiti di fasce orarie e periodi di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed accessorie, di cui all'articolo successivo, effettuate in aree esterne, sia private che pubbliche, adiacenti o pertinenti al locale. Questo, anche in recepimento delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, emanate con circolare n. 3644/c del 28 ottobre 2011, secondo le quali *"eventuali specifici atti provvedimenti (ordinanza fissazione orari) adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare 'danno alla sicurezza' (...) e indispensabili per la valutazione della salute umana (...), dell'ambiente (urbano), del paesaggio e del patrimonio culturale"* espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 138/2011, e dall'articolo 31, comma 2, del D.L. 201/2011.
4. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale, può disporre inoltre, con atto motivato rivolto ad esercizi determinati, limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale nelle aree circostanti all'esercizio, o comunque di interesse pubblico.

Articolo 6

Indirizzi per lo svolgimento di attività accessorie

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, i titoli di cui all'articolo 8 e 8-bis della legge regionale abilitano, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico:
 - all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dall'inquinamento acustico.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e non deve arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. In tal senso, l'effettuazione delle stesse deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose.
Dette attività accessorie possono essere effettuate indistintamente all'interno e all'esterno dei locali, purché entro la superficie di somministrazione utilizzata, tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi generali:

- eventuali apparecchi o impianti utilizzati a tal fine devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
 - il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico e suo coinvolgimento diretto;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - devono essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
 - nel caso di attività accessorie svolte all'esterno del locale, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio, tale non esseré da richiamo per il pubblico.
3. Anche in recepimento alle diverse direttive emanate dal Ministero dell'Interno, le attività accessorie, svolte secondo le predette modalità, sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 80 del TULPS, in quanto i locali non si configurano come "locali di pubblico spettacolo".

Articolo 7

Indirizzi per lo svolgimento di attività temporanee di trattenimento/spettacolo soggette al TULPS.

1. Lo svolgimento di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti di cui all'articolo 68 TULPS è consentito all'interno e all'esterno dei locali ed è soggetto alla presentazione di apposita SCIA nel rispetto delle norme di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 TULPS e dell'articolo 141, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione.
2. Lo svolgimento di eventi con affluenza maggiore a 200 partecipanti è consentito all'interno e all'esterno dei locali ed è subordinato al rilascio di apposita licenza di cui agli articoli 68 e 80 TULPS. La relativa istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento, al fine di procedere alla verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Stante il contesto prevalente dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e al fine di non variare detta tipologia in locale di pubblico spettacolo, lo svolgimento di detti eventi costituisce deroga alle normali attività accessorie di cui al precedente articolo. Lo svolgimento degli stessi deve avvenire in forma occasionale, avere durata non superiore a due giorni e in ogni caso per un solo evento al mese.
4. Per 'spettacolo' si intende una rappresentazione che comporta prevalentemente una partecipazione passiva del pubblico (cinema, teatro, cabaret, commedie, audizioni di musica o canto, ecc.); per 'trattenimento' si intende ciò che è occasione di divertimento e che implica anche la partecipazione attiva del pubblico (ballo, ecc.).
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli elementi indicativi che possono configurare un'attività di spettacolo/trattenimento pubblico, possono essere:
 - il pagamento di un biglietto d'ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
 - la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dello spettacolo/intrattenimento;
 - la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
 - quando l'artista che si esibisce è talmente noto tale da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge per la normale somministrazione;
 - l'ampia pubblicità dello spettacolo/trattenimento, a mezzo giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati alla visione della generalità dei cittadini;
 - l'allestimento di apposite sale con allestimenti scenici.



Articolo 8

Somministrazione in aree esterne agli esercizi

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve avere la disponibilità per l'utilizzo temporaneo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se privata. A tal riguardo, deve essere altresì garantita la compatibilità urbanistico-edilizia delle aree private oggetto di occupazione.
2. Qualora l'utilizzo dell'area esterna configurasse un ampliamento della superficie di somministrazione dell'esercizio esistente, lo stesso è subordinato al rispetto della vigente normativa regionale di settore e fatte salve le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, di tutela dell'inquinamento acustico, di sorvegliabilità nonché di destinazione d'uso dei locali.
3. La disponibilità dell'area esterna è documentabile in base a concessione di occupazione di suolo pubblico o a valido titolo di diritto privato, compreso, nel caso di ricavo della superficie di somministrazione in area condominiale, l'assenso dei condomini espresso in sede di assemblea in ottemperanza alle disposizioni del Codice Civile.
4. L'occupazione dell'area non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi e attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale o gli impianti semaforici, né interferire con le fermate dei mezzi pubblici.

Articolo 10

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra, invece, l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

La superficie temporanea utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere presentata un'apposita SCIA di ampliamento nonché aggiornata la relativa registrazione sanitaria.

2. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi, in conformità delle disposizioni dell'articolo 32, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, *"il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche"*.

3. PRESENZA DEL TITOLARE/RAPPRESENTANTE DELL'ATTIVITÀ AI FINI DEL TULPS

Il titolare dell'attività o il suo rappresentante, nominato ai sensi degli articoli 8 e 93 del TULPS, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito dello stesso, salvo assenze temporanee per comuni esigenze lasciando nel qual caso ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività, in tal caso rimane sempre responsabile delle violazioni di norme materialmente commesse dal dipendente.

4. DECADENZA/REVOCA DEL TITOLO AL GESTORE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca del titolo abilitante a favore del titolare "pro tempore" per affidamento in gestione dell'attività, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia anche al proprietario, il quale, entro un anno dalla data di emanazione dello stesso, deve richiedere la reintestazione del titolo abilitante all'esercizio o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

Con tale procedura si intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione/SCIA) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.



5. RINUNCIA DEL PREPOSTO

Qualora venga accertata la mancanza del preposto, o lo stesso rinunci spontaneamente alla nomina informandone il Comune, in applicazione dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale, deve essere disposta, ai sensi dell'articolo 17-ter del TULPS, la sospensione dell'attività per il tempo necessario ad uniformarsi alla prescrizione di legge e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla data di violazione. Detto ordine di sospensione viene disposto decorsi 30 giorni dalla data dell'accertamento, a meno che l'esercente dimostri di aver sanato la violazione nominando un nuovo preposto.

6. SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali purché l'attività sia svolta in gestione diretta, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale e educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della relativa SCIA.

7. SOMMINISTRAZIONE IN SALE DA GIOCO

In recepimento delle disposizioni di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 2011/30011/giochi/UD del 27 luglio 2011, è consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale, contestualmente a punti di vendita con attività di gioco esclusiva, nei quali venga esercitata di fatto esclusivamente attività di gioco (agenzia di scommesse su eventi sportivi, esercizi dedicati esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, ecc.), in quanto trattasi di attività assimilabile agli stessi, sempreché:

- dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- l'area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

Articolo 11

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 287/2000, da applicarsi con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Abrogazione norme precedenti

È abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 10.06.2009 *"Regolamento dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle norme procedurali"*.

Approvato con delibera C.C. n. 130 del 16.12.2014 - in vigore dal 15 febbraio 2015